



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Parere n. 175 del 26 febbraio 2021

Progetto:	<p><i>Verifica di assoggettabilità alla VIA</i></p> <p>Permesso di Ricerca "Punta Corna" per cobalto, argento, nichelio e minerali associati - Realizzazione di n. 32 sondaggi esplorativi con lunghezza compresa tra 150 e 200 metri, distribuiti su sette piazzole di lavoro</p> <p>ID_VIP 5797</p>
Proponente:	<p>Strategic Minerals ItaliaS.r.l.</p>

La Sottocommissione VIA

RICORDATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

- I Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017 n. 342, recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;

- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottato in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 gennaio 2018, n. 2, recante Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;

- I Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020, n.238;

- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/11/2020, n.238, di modifica della composizione della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;

DATO ATTO:

- che la Società Strategic Minerals Italia S.r.l. con pec del 21/12/2020 ha presentato domanda per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art.19 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto “*Permesso di Ricerca "Punta Corna" per cobalto, argento, nichelio e minerali associati - Realizzazione di n. 32 sondaggi esplorativi con lunghezza compresa tra 150 e 200 metri, distribuiti su sette piazzole di lavoro*”, da realizzarsi nei comuni di Usseglio, Balme, Lemie (TO);

- che la domanda è stata acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi Divisione) con prot.n.MATTM/109197 in data 28/12/2020;

- la domanda è stata successivamente perfezionata con pec del 28/01/2021, acquisita al prot.n.MATTM/10749 del 3/02/2021;

- che la Divisione con nota prot.n.MATTM/11199 del 04/02/2021, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot.n.CTVA/473 in data 04/02/2021 ha comunicato alla Commissione, al Proponente ed alle Amministrazioni interessate, la domanda sopracitata e la documentazione progettuale e amministrativa allegata;

- ai sensi dell’art.19, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., la documentazione presentata è stata pubblicata sul sito internet istituzionale dell’autorità competente;

- ai sensi dell'art.19, comma 3 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., la Divisione, con nota prot.n.MATTM/11199 del 04/02/2021, ha comunicato a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale della documentazione;

CONSIDERATO che la documentazione acquisita al fine di verificare se il progetto proposto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA, consiste:

- studio preliminare ambientale;
- sintesi non tecnica;
- programma lavori Punta Corna;
- istanza derivazione.

RILEVATO che il Proponente con il modulo della domanda dichiara che la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata in quanto il progetto rientra *“nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto “7-quinquies), attività di ricerca delle seguenti sostanze minerali: minerali utilizzati per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti”, rientrante al punto 2, lettera h dell'Allegato II-bis che prevede l'assoggettamento a verifica di esclusione per “modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato II [...] già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi”;*

PRESO ATTO che:

- con nota acquisita al prot.n.DVA/8095 del 09/04/2018, la società Energia Minerals s.r.l. presentava istanza, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., per lo svolgimento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativamente al progetto *“Nuovo permesso di ricerca denominato “Punta Corna” in Comune di Usseglio per cobalto argento, nichelio e associati, che prevede esclusivamente attività di ricerca documentale e ricognizioni geologiche, volte a stabilire l'esatta entità delle risorse disponibili”* da realizzarsi nel Comune di Usseglio (TO);
- nel modulo della domanda il Proponente specificava che il progetto rientrava nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., punto 7-quinquies *“attività di ricerca e coltivazione delle seguenti sostanze minerali: minerali utilizzati per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti”;*
- con nota prot.n.DVA/10341 del 07/05/2018 la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVA) analizzato il progetto, rilevava che lo stesso consisteva in un programma dei lavori che prevedeva la raccolta e la valutazione analitica dei lavori svolti in precedenza, il rilevamento geologico e strutturale a scala regionale (basato esclusivamente su fotografie aeree), nonché il rilevamento geologico e campionatura mediante impiego di strumenti portatili XRF e rilevamento geofisico eliportato;
- la DVA riscontrava inoltre che la stessa società aveva dichiarato che: *“i lavori previsti in questa fase si svilupperanno nell'arco di due anni e non comportano alcun impatto ambientale in quanto sono basati essenzialmente su studi dei dati esistenti e su attività di ricerca basate su metodi di rilevamento remoto ed infrastrutture già esistenti”;*
- per tali ragioni la DVA nella predetta nota comunicava al Proponente che, attesa l'assenza di effettive operazioni sul territorio previste dal progetto, *“non sussistono, per il caso in questione, i presupposti per l'attivazione di una procedura di VIA”* e che, pertanto, non si sarebbe dato ulteriore corso all'istanza, a meno che la Società proponente non avesse rappresentato l'esistenza di attività con impatti ambientali significativi indicando altresì quali fossero le *“matrici ambientali potenzialmente interessate”* dalle attività oggetto dell'istanza;
- in conclusione, peraltro, la DVA riportava che *“Atteso che Codesta Società ha sottolineato inoltre che le attività sono state espletate con l'obiettivo di acquisire gli elementi di indagine ambientale necessari per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), si rammenta*

che, per l'autorizzazione delle fasi successive del progetto, laddove le attività rientrino negli allegati alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e siano capaci di produrre effetti ambientali significativi e negativi, è necessario acquisire il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, quale atto essenziale e propedeutico al rilascio della suddetta autorizzazione.", con ciò evidenziando che attività diverse da quelle di mero studio e rilevamento da remoto senza prospezioni avrebbero dovuto essere sottoposto alla procedura ordinaria di VIA;

VERIFICATO che dalla documentazione presentata dal Proponente in allegato alla domanda sopra citata del 21.12.2000 per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., si riscontra che:

- le attività di ricerca geologica, quali campionamenti e mappature di superficie, condotte negli anni 2018 - 2020, secondo le modalità contenute nel programma dei lavori approvato, hanno dato esito positivo, permettendo alla società di effettuare una valutazione preliminare della presenza di Co-Ni nelle vene mineralizzate ricadenti nel permesso di esplorazione in questione;
- le attività già svolte hanno riguardato:
 - ✓ mappatura e rilevamento geologico-strutturale della "Zona Piemontese" (Unità del Dominio Pennidico) affioranti e costituenti le cime che racchiudono perimetralmente il Vallone del Rio Servin e solo parzialmente il Vallone del Veil. Inoltre, l'attività è stata estesa anche all'interno del Vallone di Arnas in aree limitrofe al Lago dietro la Torre. Tali unità rientrano nell'area indicata nel permesso esplorativo denominato Punta Corna;
 - ✓ campionamento ai fini di ottenere analisi geochimiche puntuali qualitative (XRF portatile) e quantitative (laboratorio chimico), ottenendo la distribuzione in ossidi e le abbondanze degli elementi maggiori e minori;
 - ✓ rilevamento geofisico (potenziale spontaneo - SP);
 - ✓ campionamento ai fini di studio delle alterazioni nell'intorno delle vene mineralizzate;
 - ✓ acquisizione di immagini per studio con metodologia di Telerilevamento Iperspettrale;
 - ✓ rilievo Archeologico da parte di studio di archeologia indipendente, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino;
- tali attività non hanno consentito di verificare, ad oggi, volumi e tenori, ovvero quanto le vene affioranti si estendono nel sottosuolo e quale sia la potenza delle stesse. I soli rilievi superficiali e le interpretazioni geologiche consentiti ad oggi non costituiscono infatti attività sufficientemente accurate per l'ulteriore sviluppo del progetto;
- la Società valuta necessaria l'implementazione del piano dei lavori depositato, che viene riferito debba essere integrato con l'esecuzione di Perforazioni a Carotaggio continuo come richiesto in occasione dell'istanza di rinnovo del permesso "Punta Corna", in scadenza a dicembre 2020. Le attività di ricerca che la Società intende condurre sarebbero finalizzate allo studio delle mineralizzazioni e del loro contesto geologico, per delineare la loro possibile estensione e definire i corpi minerari presenti in profondità, al fine di valutare la fattibilità tecnico-economica del progetto;
- sulla prima pagina dell'elaborato Programma lavori Punta Corna è riportato il riferimento alle determinazioni dirigenziali della Regione Piemonte n.628 del 21/12/2018 e n.160 del 25/06/2020; tali provvedimenti (il cui testo è stato rinvenuto sui siti istituzionali) sono stati rilasciati dalla Regione Piemonte per consentire al proponente il Permesso di Ricerca per minerali di cobalto, argento e metalli associati, denominato "Punta Corna", esteso su di un'area di 1429 ettari situata nel territorio dei comuni di Usseglio (TO), con scadenza 20 dicembre 2020 (D.D. n.628/2018) ed il relativo ampliamento dell'area di ricerca per 430 ettari situato nel territorio dei Comuni di Balme, Lemie e Usseglio (TO), fino alla scadenza del 20 dicembre 2020 (D.D.n.160/2020);
- il progetto di ricerca allegato alle istanze oggetto di autorizzazione per effetto delle determinazioni sopracitate, consiste però unicamente nella raccolta ed elaborazione di dati cartografici, geologici,

topografici e giacimentologici disponibili, rilevamento geologico e strutturale a scala regionale basato su interpretazione di fotografie aeree e di immagini satellitari con controlli geologici sul terreno con campionatura di roccia e suoli per analisi chimiche, inserimento dei dati ottenuti in sistema GIS basato sulla cartografia CTR, rilevamenti geofisici eliportati soggetti a procedura specifica;

- proprio il contenuto specifico privo di invasività delle attività autorizzate con le suddette determinine ha portato, in relazione alle specifiche caratteristiche del pregresso progetto di ricerca, come anticipato, all'esito della disamina operata dalla DVA al riguardo, che anche per l'ampliamento richiesto di 430 ettari, con nota prot.n. DVA/78578 del 20/08/2019 aveva comunicato nuovamente di non ritenere sussistenti i presupposti per l'attivazione di una procedura di VIA;
- tra le prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi citati la Regione Piemonte non aveva infatti mancato di sottolineare come *"nel caso in cui il progetto di ricerca dovesse essere sostanzialmente variato durante il periodo di vigenza, il titolare del permesso di ricerca è tenuto a richiedere preventivamente all'Autorità Competente se le modifiche da apportare siano da assoggettare alla procedura di verifica di compatibilità ambientale prevista dal d.lgs. 152/2006"*;

VALUTATO che:

- il rinnovo per il permesso di ricerca "Punta Corna", viene ora richiesto per approfondire e valutare con attività diverse da quelle precedenti di studio, mero campionamento e analisi superficiali, le possibili risorse minerarie legate al Cobalto e associati (Co-Fe-Ni);
- l'area interessata dal permesso di ricerca attualmente richiesto con nuove attività e modalità si estende su un'area di 1.859 ettari, con un'altitudine che varia dai 1.400 m., a fondovalle, ai 2.900 m. s.l.m. circa, anche se i rilievi principali possono superare i 3.000 s.l.m. (Punta Corna: 2.964 s.l.m. e Torre d'Ovarda: 3.075 s.l.m.);
- le attività finora svolte e autorizzate con le determinine della Regione Piemonte n.628 del 21/12/2018 e n.160 del 25/06/2020 non rientravano, per le specifiche caratteristiche e modalità, tra quelle da sottoporre alla procedura di VIA come peraltro comunicato dalla DVA con note prot.n.DVA/10341 del 07/05/2018 e prot.n. DVA/78578 del 20/08/2019;
- la campagna di sondaggi 2021-2023 proposta ed oggetto del presente parere prevede, invece, l'esecuzione di una batteria di 32 sondaggi a carotaggio continuo con recupero di carota;
- le attività di ricerca da svolgere rientrano appieno nella categoria progettuale elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. al punto *"7-quinquies) attività di ricerca e coltivazione delle seguenti sostanze minerali: minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti; grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e bituminose; sostanze radioattive"* per la quale il D.Lgs.n.152/2006 prevede l'effettuazione tout court della procedura di VIA;
- tali attività non possono essere considerate come modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato II, punto *"7-quinquies) attività di ricerca e coltivazione delle seguenti sostanze minerali (...)"* già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi, così come dichiarato dal Proponente in quanto le indagini sinora svolte dal Proponente non rientravano per contenuto nella suddetta categoria progettuale, come peraltro comunicato anche con la nota prot.n. DVA/10341 del 07/05/2018 e con la nota successiva prot.n. DVA/78578 del 20/08/2019;
- la DVA aveva espressamente comunicato con la nota prot.n. DVA/10341 del 07/05/2018 che per l'autorizzazione delle fasi successive del progetto, laddove le attività rientravano negli allegati alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e fossero state idonee a produrre effetti ambientali significativi e negativi, era necessario acquisire il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, quale atto essenziale e propedeutico al rilascio della suddetta autorizzazione;

EVIDENZIATO che il progetto proposto è da sottoporre per espressa tipizzazione normativa alla procedura di VIA e che pertanto il Proponente è tenuto a presentare domanda per l'avvio della procedura di VIA ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.;

EVIDENZIATO, ad ogni buon fine, che:

- lo studio preliminare ambientale presentato dal Proponente è stato redatto conformemente alle prescrizioni relative ai quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale ai sensi del DPCM 27/12/1988, recante "*Norme tecniche per la redazione degli studi e di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 10 agosto 1988, n. 377*", quando attualmente la normativa di riferimento prevede che lo studio di impatto ambientale da presentare debba essere redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 22 e alle indicazioni dell'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., e che, in particolare, i singoli elaborati allegati alla domanda di VIA debbano essere sottoscritti da tutti i professionisti che li hanno redatti, affinché ogni elaborato possa essere riconducibile all'autore che lo ha redatto e che risulta dalla legge abilitato alla tipologia di progettazione in oggetto;
- particolare riguardo dovrà essere posto alla fase di cantiere, riportando l'ubicazione delle aree occupate dalle attività di cantiere principali e complementari, le operazioni necessarie alla predisposizione delle aree di intervento, il fabbisogno di acqua e di energia, la qualità delle acque di scarico e il loro impatto sul corpo ricettore, l'approvvigionamento dei materiali, le risorse naturali impiegate (acqua, territorio, suolo e biodiversità), la quantità e tipologia di rifiuti prodotti dalle lavorazioni, i tempi di attuazione, i mezzi e macchinari usati e delle relative caratteristiche, la movimentazione da e per i cantieri, le modalità di gestione del cantiere, le misure di sicurezza adottate, il ripristino delle aree a fine lavorazioni, le modalità di smaltimento e/o di riutilizzo e/o di recupero dei materiali in fase di dismissione ecc.;
- al fine di assicurare una maggiore completezza della documentazione da presentare il Proponente potrà fare riferimento alle Linee Guida del SNPA approvate dal Consiglio SNPA in data 09/07/2019 per l'elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, utili per la redazione e la valutazione degli studi di impatto ambientale per le opere riportate negli allegati II e III della parte seconda del D.Lgs.n.152/06 s.m.i., integrative dei contenuti minimi previsti dall'art. 22 e delle indicazioni dell'Allegato VII del D.Lgs.n.152/06 s.m.i.;
- gli elaborati di progetto dovranno essere presentati con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'art. 23, commi 5 e 6, del D.Lgs.n.50/2016, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali su tutte le componenti;
- il Proponente è tenuto a presentare già con la domanda di avvio della procedura di VIA anche il Piano per la gestione dei rifiuti redatto ai sensi del D.Lgs.n.117/2008;
- particolare attenzione dovrà essere riservata al prelievo delle acque per la perforazione (raffreddamento punta e batteria di aste, rimozione dal foro dei detriti provocati dalla frantumazione della roccia) dal lago perenne S2 e lungo il corso di acqua (quantitativo stimato circa 100l/min, pari a 1.7l/s) per quanto concerne gli aspetti ecologici (fauna e flora ivi presenti o che gravitano nelle vicinanze);
- dovrà essere specificato nel dettaglio quali variabili chimico-fisiche si intendono monitorate nelle acque (e con quale tempistica) al fine della loro ri-immissione nel reticolo idrografico dopo le attività di perforazione;

- lo studio di impatto ambientale dovrà analizzare gli eventuali impatti, diretti o indiretti, secondo gli elementi di cui all'allegato G del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., delle attività sul vicino SIC IT1110029 "Pian della Mussa", tenendo conto delle indicazioni fornite nelle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza.

IN CONCLUSIONE, per quanto sopra riportato,

la Sottocommissione VIA

esprime il seguente motivato

PARERE

di non poter dare corso alla valutazione di assoggettabilità a VIA relativamente alla domanda presentata ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., per il progetto "*Permesso di Ricerca "Punta Corna" per cobalto, argento, nichelio e minerali associati - Realizzazione di n. 32 sondaggi esplorativi con lunghezza compresa tra 150 e 200 metri, distribuiti su sette piazzole di lavoro*", da realizzarsi nei comuni di Usseglio, Balme, Lemie (TO), per improcedibilità della stessa, in quanto il progetto è da sottoporre direttamente a VIA, stante l'espressa ed oggettiva formulazione della disciplina di riferimento, oltre all'inerenza delle attività alla procedura di VIA di cui all'art. 23 del D. lgs. 152/06, per la tipologia prevista nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., al punto "7-quinquies) riguardante attività di ricerca e coltivazione delle seguenti sostanze minerali: minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti; grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e bituminose; sostanze radioattive.

La Coordinatrice della Sottocommissione VIA
Avv. Paola Brambilla